



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 377/2013/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 5 novembre 2013, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Enrica LATERZA	Presidente
Dott. Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott. Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott. Walter BERRUTI	Primo Referendario relatore
Dott.ssa Alessandra OLESSINA	Primo Referendario
Dott. Massimo VALERO	Primo Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificato dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19/06/2008;

Vista la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere proveniente dal Comune di Roasio (VC) n. 3421 del 25 luglio 2013, pervenuta, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, il giorno 2 agosto 2013 e recante un quesito in materia di spese di personale;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Walter BERRUTI;

Udito il relatore;

Ritenuto in

### **FATTO**

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Roasio (VC) espone di essere receduto da una comunità collinare e di avere a seguito riassorbito due unità di personale, alle condizioni di cui al precedente parere di questa Sezione n. 302/2012. Queste, peraltro, contestano il trasferimento e hanno chiesto, a mezzo di un legale, il reintegro nella comunità collinare e l'adibizione alle mansioni già ivi ricoperte. Il Comune vorrebbe assegnare tali dipendenti alle mansioni di conducente di scuolabus, ma, essendo essi assenti per malattia, dovrebbe ricorrere a rapporti di tipo temporaneo (contratti a tempo determinato, convenzioni, ecc.) al fine di garantire, nelle more, il servizio.

Chiede pertanto se sia legittimo, data la situazione, ricorrere a personale esterno e superare i limiti di spesa di personale.

Considerato in

### **DIRITTO**

1. La richiesta di parere, inoltrata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, presenta i requisiti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilità.

Infatti, essa è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune e inviata tramite il C.A.L. Inoltre, essa, nella parte in cui pone un quesito che riguarda i limiti alle assunzioni e alla spesa di personale degli enti locali, posti dalla legge per fini di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, attiene alla materia della contabilità pubblica.

Al riguardo va, tuttavia, precisato che la richiesta di parere, pur essendo originata da un'esigenza dell'Amministrazione di gestire una fattispecie concreta, deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che poi spetterà all'Amministrazione applicare al caso di specie, non potendo essere rivolta ad ottenere indicazioni specifiche per l'attività gestionale concreta. In caso contrario l'attività consultiva della Corte si risolverebbe, di fatto, in una sorta di coamministrazione.

Ciò posto, può passarsi all'esame del merito.

2. I limiti alle spese e alle assunzioni di personale per i comuni soggetti al patto di stabilità, quale, dal 1° gennaio 2013, il richiedente, sono stabiliti come noto dall'art. 1 commi 557, 557 bis della L. n. 296/2006 e dall'art. 76 comma 7 del D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008 (cfr. in merito Corte dei conti. Sez. Autonomie n. 6/2012). Tali limiti non possono essere derogati se non nei casi previsti dalla legge ovvero individuati in via giurisprudenziale, ma sono comunque di stretta interpretazione, in quanto finalizzati alla salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

Tra gli strumenti a disposizione degli enti locali per sopperire a carenze di personale può ricordarsi il trasferimento per mobilità, che, da un lato, non genera nuova assunzione, ma, dall'altro, non può essere utilizzato per consentire l'instaurazione di rapporti di lavoro oltre i limiti di spesa previsti dalla legislazione finanziaria. Analogamente è a dirsi per l'utilizzazione di personale già in forza presso l'amministrazione pubblica locale mediante convenzione, i cui oneri

finanziari rientrano fra le componenti considerate per la determinazione della spesa di personale (cfr. questa Sezione par. n. 248/2013).

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro "a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa", i "contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio", per cui la spesa, ai sensi dell'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i., non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, questa Sezione si è pronunciata con il par. n. 200/2012, cui si rinvia. La relativa spesa, in ogni caso, va computata in quella di personale ed è soggetta alle connesse limitazioni.

Il Comune potrà, nell'esercizio della propria discrezionalità, ricorrere a tali strumenti o ad altri comunque previsti dall'ordinamento al fine di ovviare alle difficoltà prospettate, nel rispetto, tuttavia, dei ricordati limiti alle assunzioni e alla spesa di personale.

**P.Q.M.**

nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 5 novembre 2013.

Il Primo Referendario Relatore

F.to Dott. Walter BERRUTI

Il Presidente

F.to Dott.ssa Enrica LATERZA

Depositato in Segreteria il **06/11/2013**

Il funzionario preposto

F.to Dott. Federico SOLA